



Decreto Dirigenziale n. 26 del 02/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 8, DEL D.L.VO 152/06. DITTA "DE CRISTOFARO FRANCESCO", CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI PONTELATONE (CE) ALLA VIA PONTE PELLEGRINO N. 120, PER L'ATTIVITA' DI "MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 KG/G", ASCRIVIBILE TRA QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMA 2, DEL D.L.VO 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- b. l'art. 269, comma 1, del suddetto decreto prescrive che "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- c. il sig. De Cristofaro Francesco - P. IVA – 00408370617, con sede legale ed operativa nel Comune di Pontelatone (CE) alla via Ponte Pellegrino n. 120, ha comunicato che la propria attività ricade tra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e precisamente al punto 4, lett. "V", Parte I dell'all IV alla parte quinta del citato decreto "Molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 500 kg";
- d. con nota prot. n. 0312705 del 09/04/2010 questo Settore ha provveduto alla relativa presa d'atto;
- e. il sig. De Cristofaro Francesco, nato a Castel Di Sasso (CE) il 25/09/1953, legale rappresentante della ditta "DE CRISTOFARO FRANCESCO" – P. IVA - 00408370617, con sede legale ed operativa nel Comune di Pontelatone (CE) alla via Ponte Pellegrino n. 120, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per aumento della produzione con attività di "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g", ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- f. allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore il 06/12/2010 prot. n. 0976801, è stata prodotta relazione – a firma di tecnico abilitato – nella quale è dichiarato il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative con utilizzo di 1500 Kg di cereali al giorno;

Considerato

- a. che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, nella seduta del 28/01/2011, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In tale sede il rappresentante dell'A.R.P.A.C. ha precisato che l'impianto, tenuto conto della tipologia dell'attività, ritiene che si possa effettuare un solo campionamento per le analisi delle emissioni durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime;

Ritenuto, in conformità alle determinazioni della predetta Conferenza di Servizi, di autorizzare alle emissioni in atmosfera la ditta "DE CRISTOFARO FRANCESCO" – P. IVA - 00408370617- con stabilimento sito in Pontelatone (CE) alla via Ponte Pellegrino n. 120, esercente attività di "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g";

Visti

- a. il decreto legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. il D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05;
- c. il D. D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, della dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente del Settore e su proposta del Responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato di,

- 1. autorizzare** la ditta “DE CRISTOFARO FRANCESCO” – P. IVA - 00408370617- con stabilimento sito in Pontelatone (CE) alla via Ponte Pellegrino n. 120, esercente attività di “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g - ai sensi dell’art. 269 comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/06 – così come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E 1	Molitura	Polveri totali	Ciclone con filtri a tessuto di poliestere

- 2. obbligare** la ditta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. mantenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all’istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con cadenza triennale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
 - 2.6. provvedere all’annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell’allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.7. rispettare quanto stabilito dall’art. 269 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 2.4, la data di messa in esercizio dell’impianto
 - 2.7.2. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.7.3. effettuare, subito dopo la messa a regime dell’impianto, il controllo analitico di tutte le emissioni prodotte e trasmetterne gli esiti agli Enti di cui al punto 2.4;
 - 2.8. rispettare quanto previsto dall’art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell’impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.8.1. comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche non sostanziali;
 - 2.8.2. richiedere, in via preventiva, l’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
- 3. precisare** che:
- 3.1. l’autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all’esercizio dell’attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 4. Demandare** all’ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l’inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
- 5. Stabilire** che:
- 5.1. gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell’A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata.

5.2. gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

6. **Notificare** il presente provvedimento alla ditta "DE CRISTOFARO FRANCESCO".
7. **Inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pontelatone (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL CE/1 Distretto 15 di Caiazzo (CE) e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta.
8. **Inoltare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

d.ssa Maria Flora Fragassi